

Prot. n.491/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 19 Dicembre 2013

**Oggetto: Imposta sostitutiva dell'IRPEF sulla rivalutazione del fondo TFR***Termine per il versamento dell'acconto*

Si ricorda alle imprese associate che il 16 dicembre scade il termine per il versamento dell'aconto dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF sulla rivalutazione del fondo per il TFR, che deve essere versata dai datori di lavoro nella misura dell'undici per cento della rivalutazione del fondo TFR.

L'imposta versata dal sostituto deve essere imputata a riduzione del fondo TFR.

Pertanto, il dipendente si vedrà, in seguito, erogare tali importi al netto dell'imposta sostitutiva, senza subire ulteriori prelievi sulle rivalutazioni già assoggettate, vale a dire quelle maturate a partire dall'anno 2001, quando tale normativa è stata introdotta ad opera dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 47/2000.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva in questione è costituita, per ciascun anno, dalla rivalutazione (determinata a norma dell'articolo 2120 del Codice Civile) del fondo TFR esistente in bilancio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della determinazione della predetta base imponibile dell'imposta sostitutiva, dovrà essere considerata sia la rivalutazione che matura a fine anno sia quella maturata in corso d'anno, a seguito di erogazioni di anticipazioni, acconti e saldo di TFR.

Sulla rivalutazione che matura in ciascun anno i sostituti d'imposta devono calcolare e versare l'imposta sostitutiva nella misura dell'undici per cento, imputandola, come detto, a riduzione del fondo TFR.

L'imposta deve essere versata a titolo di acconto entro il 16 dicembre di ciascun anno ed a titolo di saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo tramite il modello F24, indicando nella sezione Erario i seguenti codici tributo:

**1712: Acconto****1713: Saldo**

L'anno di riferimento è quello in relazione al quale si effettua il versamento (ad esempio, per il versamento dell'aconto da pagare entro il prossimo 16 dicembre, l'anno da indicare sarà il 2013; anche per il versamento del saldo da pagare entro il 17 febbraio 2014 giacché il 16 cade di domenica, l'anno da indicare sarà il 2013).

L'aconto è dovuto nell'anno in cui le rivalutazioni maturano e può essere determinato scegliendo tra due metodi di calcolo, tra loro alternativi.

Il primo metodo è quello storico.

Secondo questo procedimento di calcolo, l'importo dell'aconto è commisurato al 90 per cento della rivalutazione maturata nell'anno precedente, cioè sarà pari al 90 per cento dell'imposta complessivamente dovuta per il precedente anno.

Il secondo metodo è quello presuntivo.

In base a tale modalità di calcolo, l'importo dell'aconto è da conteggiare, sempre nella misura del 90 per cento, con riferimento al TFR maturato al 31 dicembre dell'anno

precedente relativo ai dipendenti in forza al 30 novembre dell'anno per il quale l'acconto è dovuto, utilizzando l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si determina l'aconto, aggiungendo il 90 per cento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni trattenuta sulle erogazioni ai lavoratori cessati entro il 30 novembre dell'anno in corso.

Indipendentemente dal metodo utilizzato per determinare l'aconto, entro il 16 febbraio dell'anno successivo deve essere versata la differenza tra l'imposta complessivamente dovuta e quanto versato in aconto.

Eventuali versamenti in eccesso possono essere recuperati mediante compensazione in occasione dei successivi versamenti.

Si ricorda che, ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva in questione, i sostituti possono utilizzare il credito d'imposta a fronte del versamento anticipato dell'IRPEF sull'ammontare dei TFR che essi abbiano ancora a disposizione.

Tale credito può essere utilizzato, fino ad un importo corrispondente a quello dell'imposta sostitutiva da versare, senza limiti di importo annuo, attraverso il modello F24, indicandolo nella colonna importi a credito compensati della sezione Erario, con il codice tributo 1250.

Come di consueto gli Uffici dell'Associazione, restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti

**ANCE** | RAGUSA  
Il Direttore  
*(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)*